

Edizione di mercoledì 19 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

Interpello ordinario e interpello qualificatorio: quali differenze?

di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

L'aggiudicatario paga l'Imu dal decreto di trasferimento

di **Fabio Garrini**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Retrodatazione contabile “allargata” per la fusione

di **Fabio Landuzzi**

RISCOSSIONE

Nulla l'iscrizione ipotecaria senza prova della notifica dell'atto presupposto

di **Angelo Ginex**

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'inerenza ai fini della deducibilità dei costi nel reddito d'impresa

di **Luigi Ferrajoli**

ENOASTRONOMIA

Muffin alle fragole

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Interpello ordinario e interpello qualificatorio: quali differenze?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Che differenze esistono tra l'interpello “ordinario” e l'interpello “qualificatorio”?

Il D.L. 156/2015, in attuazione della legge delega 23/2014, ha riordinato l'intera disciplina dell'istituto dell'interpello che, oltre a prevedere l'istituzione di diverse tipologie di istanze, ha disciplinato anche aspetti di ordine procedurale legati al possesso dei requisiti che deve integrare l'istanza per la sua ammissibilità e alla possibilità da parte dell'Amministrazione di poter richiedere maggiori informazioni al contribuente in un'ottica di reciproca collaborazione.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

L'aggiudicatario paga l'Imu dal decreto di trasferimento

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'assoggettamento dell'immobile ad una **procedura esecutiva** non modifica la debenza dell'Imu, almeno fino al momento in cui tale immobile è oggetto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario; pertanto, sino al momento in cui il giudice non emette il **decreto** con il quale viene formalizzata l'assegnazione dell'immobile, l'esecutato rimane soggetto passivo del tributo.

La procedura esecutiva e la debenza Imu

Sino alla data di emissione del **decreto di trasferimento**, il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di **pignoramento immobiliare** non ha come conseguenza automatica la modifica della **soggettività tributaria passiva**, perlomeno sino al momento in cui l'immobile non sia stato oggetto di trasferimento.

Pertanto, **non vi sarà alcun effetto sulla debenza dell'Imu** sino a quando le formalità relative alla procedura di vendita forzata dell'immobile non siano state conseguentemente formalizzate.

Il **presupposto per il versamento del tributo** è strettamente ancorato al **possesso**, così come definito ai sensi dell'[articolo 1, comma 746, L. 160/19](#); in particolare, *“soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”*.

Pertanto, è soggetto passivo chi detiene il **diritto reale sul bene**, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l'emissione del decreto di trasferimento; il **decreto di trasferimento** è infatti l'unico atto che sia in grado di sancire il **trasferimento del bene** dal precedente proprietario in favore dell'aggiudicatario.

Sul punto si ricordi che il contenuto dell'**ordinanza n. 5737 del 07.03. 2013 della Cassazione**: *“le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono l'applicazione a suo carico dell'Ici [ma ciò vale anche ai fini Imu, visto che il presupposto è esattamente lo stesso, n.d.a.] in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene”*.

Nella medesima sentenza si legge che, conseguentemente, il **carico tributario non si trasferisce “medio tempore in capo al custode giudiziale”**, che non risulta mai possessore dell'immobile.

La custodia dell'immobile, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: **il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario**.

Le medesime conclusioni si possono trarre con un parallelismo, *a contrariis*, per gli obblighi Imu previsti nell'ambito della **procedura fallimentare**: il fatto che il Legislatore abbia regolamentato solo il caso del **fallimento** ([articolo 1, comma 768, ultimo periodo, L. 160/2019](#) nella disciplina attualmente vigente) sta a significare che la semplice **esecuzione forzata** non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in termini di **mutamento della soggettività passiva**.

Sul punto si veda la sentenza **Corte di Cassazione n. 6472 del 14.03.2013**: *“nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso nel fallimento, in quanto solo in tale caso il D.Lgs. n. 504 del 1992, articolo 10, comma 6, ha stabilito che l'imposta gravasse sul fallimento e venisse dedotta dall'importo ricavato con la vendita del bene. Il che conferma che in caso di pignoramento “ordinario” l'onere grava sul proprietario, che del resto si giova del reddito del bene (anche quando non lo utilizzi direttamente) in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei debiti.”*

In tema di rilevanza del *decreto di trasferimento* consta la **recente ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 11275 del 29.04.2021**, nella quale il ricorrente ha eccepito che l'esecutato, pur avendo perso la titolarità del diritto di proprietà, conserverebbe sino al momento dell'effettivo rilascio la materiale **disponibilità del bene**. La questione, in particolare, verte sull'**individuazione del soggetto passivo Imu** nel lasso temporale che intercorre fra il **decreto di trasferimento** di un bene acquisito all'esito di una procedura esecutiva ed il **conseguimento della sua materiale disponibilità** in capo all'aggiudicatario. Sul punto, in assenza di precedenti specifici, il collegio dispone che la causa vada rimessa alla pubblica udienza.

A parere di chi scrive la questione deve essere **risolta imputando all'aggiudicatario la debenza del tributo sin dal decreto di trasferimento**: come detto, l'elemento per attribuire la soggettività passiva è il possesso, secondo le indicazioni previste dal citato [articolo 1, comma 746, L. 160/2019](#), senza che l'aspetto legato alla materiale disponibilità del bene possa in alcun modo avere effetti in materia; sul tema consta peraltro la posizione più volte espressa dalla Cassazione in tema di **riconsegna dell'immobile al locatore** a seguito di risoluzione del

contratto di leasing, nell'ambito della quale i **Giudici della Suprema Corte hanno dato risalto all'aspetto formale** (risoluzione del contratto) senza che le lungaggini legate alla materiale riconsegna del bene possano avere effetti circa un eventuale allungamento del periodo di debenza del tributo in capo all'utilizzatore.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Retrodatazione contabile “allargata” per la fusione

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Secondo l'Oic 4 esiste un **collegamento diretto** fra gli **effetti contabili e fiscali** (ai fini delle imposte sul reddito) della **fusione**: la data alla quale può esser fatta risalire la **retroattività contabile** della fusione “*non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell'incorporante*”, e questo limite l'Oic 4 la trae dal [comma 9, dell'articolo 172 Tuir](#), che è appunto la norma che regola la **retroattività fiscale** degli effetti della fusione.

Con la richiamata disposizione si afferma che la **retrodatazione fiscale** non può andare oltre la **data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio** di ciascuna delle società fuse o incorporate, oppure a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

Secondo l'Oic, la retroattività contabile e quella fiscale della fusione sarebbero così **strettamente collegate** in quanto il reddito d'impresa si determina in base al **risultato economico del bilancio** così che, si legge, “*se viene pattuita la retroattività contabile (...) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale*”.

Tuttavia, lo stesso Oic 4 ricorda che esiste una **diversa interpretazione** in dottrina secondo cui si potrebbe disporre, nell'atto di fusione, **la sola retroattività fiscale** degli effetti, senza quella contabile; inoltre, sempre per una certa dottrina, il riferimento compiuto dall'[articolo 172, comma 9, Tuir](#) alla data “*in cui si è chiuso l'ultimo esercizio*”, andrebbe compiuto non alla data intesa come un **momento temporale puntuale**, bensì all’**“esercizio”**, così che il **limite invalicabile** della **retrodatazione degli effetti fiscali** (e allora, perché no, anche di quelli contabili) **non sarebbe più la “data”** in sé, bensì il fatto che l’**“esercizio”** a cui si vuole retrodatare gli effetti **non abbia un bilancio già approvato**, o non siano comunque decorsi i termini per approvare il relativo bilancio.

Cosa significa in concreto questa interpretazione? Che sarebbe allora **possibile** disporre la **retrodatazione degli effetti fiscali** sino a comprendere un **esercizio** per il quale la **data di chiusura** cade **nell'anno precedente** a quello in cui la fusione ha effetto “civilistico”, ma per il quale **non è stato ancora approvato**, o non sono spirati i termini per approvare, **il bilancio**

d'esercizio.

La **Massima n. 192 del Consiglio del Notariato di Milano** affronta proprio questo argomento e prende una posizione di tutto rilievo.

Si legge nella Massima che la **retrodatazione degli effetti contabili** della fusione (o scissione) troverebbe “*il solo limite dell'avvenuta approvazione, ovvero della scadenza dei termini per l'approvazione, del bilancio* (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) **dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili**”.

Prosegue poi la Massima ritenendo allora possibile “**retrodatare gli effetti contabili** della fusione (o scissione) a una data che ricada in **un esercizio già chiuso**, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione”.

La recente Massima n. 192, quindi, arriva a sciogliere quel legame diretto fra la decorrenza degli effetti contabili e degli effetti fiscali della fusione che, come abbiamo visto, contraddistingue invece la **linea interpretativa dell'Oic 4**.

La via argomentativa condotta nella Massima muove proprio dal riconoscere che la **norma fiscale**, nel fare riferimento alla “**data**” in cui si è chiuso **l'ultimo esercizio** di ciascuna società, andrebbe intesa come voler limitare la retrodatazione degli effetti della fusione ai fini delle imposte sul reddito fino a **non oltre il primo giorno dell'esercizio in corso alla “data”** degli effetti civilistici dell'operazione.

Inoltre, i **limiti posti dall'ordinamento tributario** alla retrodatazione degli effetti fiscali della fusione non sarebbero efficaci **al di fuori del loro contesto**, così che sul piano civilistico non sarebbe consentito estendere la portata della norma tributaria.

È piuttosto evidente che, sul **piano pratico**, lo scollegare la decorrenza degli effetti contabili della fusione da quelli fiscali ha ripercussioni tutt'altro che indifferenti ed **aumenta la complessità** della gestione.

Sarebbe allora interessante che, prendendo le mosse dalla Massima in commento, sia l'Oic in sede di **revisione dell'Oic 4** che l'Amministrazione Finanziaria, si aprissero ad **un'interpretazione aderente a questa chiave di lettura** della norma, ossia licenziando la **retrodatazione “allargata” degli effetti sul piano sia contabile che fiscale**, in entrambi i casi **con i medesimi limiti** posti dall'ordinamento civilistico, evitando inutili complessità e disallineamenti in grado di generare solo rischi di errori e, in ultima analisi, alimentare contenzioso.

RISCOSSIONE

Nulla l'iscrizione ipotecaria senza prova della notifica dell'atto presupposto

di Angelo Ginex



In tema di riscossione, è nulla la **comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria** impugnata dal contribuente per illegittimità derivante dall'**omessa notifica** della prodromica **cartella di pagamento**, laddove l'Agente della riscossione, riscontrata l'**irreperibilità relativa** del destinatario, non dia prova della ricezione da parte dello stesso della **raccomandata informativa** prescritta dalla legge.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 13314**, depositata ieri 18 maggio.

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte trae origine dall'impugnazione di una **comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria** da parte di un contribuente. Più precisamente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di primo grado osservando che non poteva essere accolta l'eccezione del contribuente circa la **mancata notificazione** della **cartella di pagamento presupposta**, in quanto egli non aveva contestualmente impugnato la cartella né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo e neppure eccepito la decadenza dell'Agente della riscossione.

Il contribuente, pertanto, proponeva **ricorso per cassazione** avverso tale sentenza, deducendo la **violazione e falsa applicazione** di norme di diritto in relazione all'[articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) e l'**omesso esame** circa un **fatto decisivo** per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, secondo il ricorrente, la citata Commissione tributaria errava nel ritenere che il contribuente avrebbe dovuto **impugnare congiuntamente** alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche la prodromica **cartella di pagamento**.

Ebbene, la Corte di Cassazione, rammentando l'orientamento di legittimità consolidatosi in materia, ha osservato che «**l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato – nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella; infatti il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga» (cfr., [Cass. sent. 21.05.2019, n.13647](#)).**

Su tale tematica, peraltro, si sono pronunciate anche le **Sezioni Unite** (cfr., [Sent. 25.07.2007, n. 16412](#)), le quali, statuendo originariamente il principio non appena citato, secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, hanno altresì affermato che **tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto conseguenziale notificatogli** (rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto); **ovvero cumulativamente l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria.**

Sulla scorta di tali principi, la Corte ha così evidenziato che in fattispecie come quella in esame, qualora il contribuente abbia impugnato unicamente l'iscrizione ipotecaria, deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico, «**i giudici territoriali devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.**»

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal contribuente sin dal primo grado di giudizio, l'Agente della riscossione si era limitato a produrre una **relata di notifica** dalla quale si evinceva che, in **assenza del destinatario**, si era solamente proceduto alla **affissione del plico alla casa comunale**, senza che si fosse provveduto all'invio della **raccomandata informativa**.

Dunque, **non poteva assolutamente ritenersi provato il compimento delle formalità della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, né la ricezione della raccomandata informativa, né la infruttuosa giacenza della medesima per dieci giorni.**

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria della Liguria in diversa composizione affinché accerti la fondatezza della **eccezione di nullità dell'atto impositivo** sotto il profilo della **omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'inerenza ai fini della deducibilità dei costi nel reddito d'impresa

di Luigi Ferrajoli



Ai fini della determinazione del **reddito di impresa** l'ordinamento tributario non prevede per le componenti negative di reddito un criterio di ordine casistico per l'individuazione delle fattispecie ammissibili (come invece avviene per i componenti positivi di reddito), preferendo piuttosto fare riferimento ad un **principio di ordine generale** quale criterio utile per determinare la **deducibilità fiscale** dei **costi sostenuti** nell'attività di impresa.

Infatti, sono considerati deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa tutti i costi maturati nell'esercizio che siano **"inerenti"** all'attività commerciale svolta dal contribuente.

Il **principio di inerenza** si caratterizza, dunque, come regola generale dell'ordinamento tributario che, anche se non disciplinata specificatamente da alcuna norma di diritto positivo, è direttamente ricavabile dalla lettura delle norme che regolano la materia del **reddito d'impresa**, ed in particolare dall'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), secondo cui **"Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi"**.

La fonte del **principio di inerenza** non deve quindi essere ricercata in una norma specifica, ma nella stessa **struttura giuridica** dell'imposizione sul reddito d'impresa.

L'inerenza, rappresenta, infatti, quella regola generale che identifica il **necessario collegamento** che vi deve essere fra un **componente economico** e l'**attività esercitata** da parte dell'imprenditore.

E tale regola è individuabile in una **relazione causa-effetto** tra i singoli componenti economici e l'attività che costituisce la fonte del reddito, tale da consentire di ritenere i componenti di reddito teleologicamente legati all'esercizio dell'attività stessa.

Da tale principio deriva che l'esigenza di affermare la possibilità di **dedurre i componenti negativi** di reddito non rappresenta una norma di favore, ma è legata all'esigenza stessa di misurare la capacità economica del presupposto dell'imposizione, cioè il **reddito d'impresa**.

L'inerenza va, quindi intesa come **correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile**, e dunque, come da **interpretazione storicamente** espressa dalla stessa Amministrazione finanziaria (si veda, *ex multis*, la [risoluzione 158/E/1998](#)), il concetto di inerenza **non è più legato ai ricavi** dell'impresa, ma all'**attività** della stessa; pertanto, si rendono **deducibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa** e che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a **formare il reddito d'impresa**.

Dunque, per accertare la sussistenza o meno dell'inerenza occorre valutare se tra spesa ed attività o beni da cui derivano ricavi sussista una **relazione immediata e diretta**: in caso affermativo, l'onere risulta interamente **deducibile**.

In questo senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che “*quella di inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo*” (cfr. **Cassazione, n. 6548/2012**).

Peraltro, è necessario osservare che nel **diritto sostanziale**, ai fini dell'accertamento dell'inerenza di un costo, deve farsi esclusivo riferimento all'aspetto “**qualitativo**” dello stesso e non al suo aspetto “**quantitativo**”.

Infatti, i componenti negativi, per i quali non è fissato nessun limite dalla legge, sono deducibili, se inerenti, nella **misura determinata dalle esigenze gestionali**, in riferimento agli obiettivi perseguiti dall'imprenditore nell'esercizio insindacabile della sua attività d'impresa.

Sul punto la Corte di Cassazione, con **sentenza n. 10319/2015**, ha ribadito che “*in tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili*” e che “*il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito di impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente*”.

ENOGASTRONOMIA

Muffin alle fragole

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

I **muffin alle fragole** sono una merenda sana e golosa che piace ai più piccoli, ma che conquista anche i grandi. Sono perfetti anche per un picnic in giardino o al parco e come spuntino durante una gita fuori porta.

La primavera è ormai arrivata e bastano pochi e semplici ingredienti per avere un morbido dolce che ne racchiude il profumo e il sapore. Perché quando si nominano le fragole non si può fare altro che pensare alla primavera. Vediamo allora come preparare i muffin alle fragole, con cosa abbinarli e scopriamo qualche curiosità su questi frutti golosi.

Ingredienti per i muffin alle fragole

Per 12 muffin:

- 2 uova;
- 150 g di zucchero;
- un pizzico di sale;
- 100 ml di olio di semi di girasole;
- 170 g di yogurt bianco;
- 230 g di farina;
- 1 bustina di lievito;
- 150 g di fragole.

Procedimento

Per fare i muffin alle fragole:

1. rompete le uova in una ciotola;
2. lavorate le uova con lo zucchero e il pizzico di sale fino ad ottenere un composto spumoso;
3. aggiungete lo yogurt e l'olio e mescolate;
4. setacciate la farina con il lievito e unitela agli altri ingredienti;
5. mescolate fino ad ottenere un composto liscio e sodo;

6. a questo punto aggiungete le fragole precedentemente lavate, mondate e tagliate in pezzi;
7. rivestite le conchette dello stampo per muffin con i pirottini di carta;
8. distribuite il composto nei pirottini fermandovi a circa 1 centimetro dal bordo;
9. cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per una ventina di minuti;
10. lasciate raffreddare i muffin alle fragole e gustate la primavera.

Curiosità sulle fragole

Le fragole hanno una storia antica. Erano molto usate e apprezzate già dei tempi degli antichi romani. Per loro erano un vero e proprio toccasana, usate per curare diverse malattie come la pressione alta, i calcoli renali e la depressione.

Oggi anche noi apprezziamo le fragole non solo per il loro profumo e sapore, ma anche per le **sostanze nutritive** che contengono. Sono una preziosa fonte di **vitamine**, come la B12, la B6, la A e la C, e di **minerali** quali calcio, fosforo e potassio. Presentano buone quantità di **flavonoidi**, tra cui gli antociani che sarebbero responsabili delle proprietà anti-infiammatorie delle fragole. Sono ricche di acqua e **povere di grassi** e calorie. Pensate che 100 g di fragole hanno appena 28 calorie.

Una curiosità: le fragole non esistono soltanto di colore rosso. Ci sono ad esempio le **fragole verdi**, dal sapore che ricorda l'ananas e che vengono usate dagli chef stellati per la preparazione di piatti salati.

Con cosa abbinare questo dolce

I muffin alle fragole non sono molto dolci, ma intensi, aromatici e con una leggerissima punta di acidità data dallo yogurt e dalle fragole stesse. Sono perfetti in abbinamento con un **vino dolce**, fresco e aromatico come l'abruzzese Moscatello di Castiglione o la Malvasia delle Lipari DOC. Se avete meno di 18 anni, accompagnate i muffin alle fragole con un bicchiere di **succo d'arancia** fresco.

